

## MODELLO [E]

**BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE PER LA DURATA DI NOVANTA ANNI DELL'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA SAN ROMANELLO, MILANO (MUNICIPIO 7) PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE CALMIERATA (ERSC) IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.365/2026.**

*La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della Società/Ente*

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

in ottemperanza alle disposizioni di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i.

Il/La

sottoscritto/a.....nato/a.....  
..... Prov. .... il ..... e residente a  
..... Prov. .... in Via  
.....  
..... n. ....

consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità, rende la seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai fini dell'identificazione del "titolare effettivo", di cui al d.lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e, pertanto

### DICHIARA (\*)

- ☐ di agire per conto del/i seguente/i titolare/i effettivo/i:

Cognome .....	Nome .....
Nato a..... (.....)	Il.....
Residente a ..... (.....)	CAP.....
Via .....	
Codice Fiscale .....	

Cognome .....	Nome .....
Nato a..... (.....)	Il.....
Residente a ..... (.....)	CAP.....
Via .....	
Codice Fiscale .....	



Comune di  
Milano

- che i suddetti soggetti sono stati formalmente individuati ai sensi di quanto disposto dagli articoli 20 e 22 comma 2, D.Lgs. 231/2007 (\*\*);

OPPURE

- di essere stato formalmente individuato ai sensi di quanto disposto dall'art.20 c.5, D.Lgs. 231/2007, si allega atto di nomina

OPPURE

- di non essere in grado di indicare il titolare effettivo, così come previsto dal d.lgs. n. 231/2007 e s.m.i. per i seguenti motivi:

---

---

---

---

---

---

---

*(In questo caso, l'Amministrazione Comunale, oltre a riservarsi la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, procederà con le verifiche antiriciclaggio, rimettendo tutte le informazioni raccolte alle Autorità Competenti)*

Luogo e data

.....

Firma

.....

(\*) annerire la casella prescelta

(\*\*) Art. 20. (Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche.

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui e' attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

4....

5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno

*o piu' titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della societa' o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.*

*Art. 22. (Obblighi del cliente).*

- 1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilita', tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.*
- 2. Per le finalita' di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalita' giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarita' effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.*